



ORIGINALE

Comune di Villafranca d'Asti

Provincia di Asti

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 69/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 D.LGS. 36/2023 – AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DELL'ACCORDO SINDACALE CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI.

L'anno **duemila ventiquattro** addì **ventitrè** del mese di **dicembre**, alle ore 15,30, in Villafranca d'Asti, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, in videoconferenza, e della quale sono membri i Signori:

MACCHIA Anna	SINDACO	Presente
PELISSETTI Katia	VICESINDACO	Presente
CHIOLERIO Daniele	ASSESSORE	Presente

PRESENTI 3

ASSENTI 0

Presiede la seduta il Sindaco ANNA MACCHIA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Vicesegretario Comunale Dottoressa Giancarla AIMASSO.

Il Presidente, riscontrata la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 45 D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il cui testo si riporta di seguito:

1. *Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*
2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. E' fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*
3. *L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*
4. *L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.*
5. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*
6. *Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*
 - a) *la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
 - b) *l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
 - c) *l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*
7. *Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*
 - a) *per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

8. Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

Dato atto che per tutte le gare avviate in vigore del D.Lgs. 50/2016, l'erogazione degli incentivi tecnici segue la disciplina di cui al Regolamento approvato ai sensi del codice medesimo, mentre per tutte le procedure avviate dopo il 1/7/2023 occorre prevedere idonea disciplina in esito a contrattazione dei criteri per la ripartizione dell'incentivo con le modalità di cui al CCNL 16/11/2022;

Evidenziata quindi la necessità di provvedere all'approvazione di un apposito Regolamento che contenga criteri e modalità di costituzione e ripartizione del fondo destinato agli incentivi per funzioni tecniche al fine di dotare l'Ente di uno strumento efficace per la premialità dei dipendenti a fronte di una corretta, precisa e puntuale gestione dei processi di programmazione e controllo delle opere o lavori, dei servizi e delle forniture;

Richiamato l'art. 7 del CCNL FL 16/11/2022;

Richiamata la bozza di ipotesi di regolamento per la erogazione degli incentivi tecnici sottoscritta tra le parti in esito a procedura di contrattazione di cui agli artt. 7-8 del CCNL citato in data 3/12/2024;

Visto il parere rilasciato dall'Organo di Revisione in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalle norme di legge;

Richiamato il D.Lgs. 267/2000 ed il D.Lgs. 36/2023;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di richiamare le motivazioni giuridiche espresse in premessa a far parte del presente dispositivo;

Di recepire l'accordo sindacale citato in premessa e sottoscritto in data 3/12/2024 tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale autorizzando il Presidente della delegazione trattante a sottoscriverlo in via definitiva.



COMUNE DI VILLAFRANCA d'ASTI
PROVINCIA DI ASTI

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

(ex. art. 45 D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023)

Approvato con delibera di G.C. n. del .../.../....

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture affidati dal Comune di Villafranca d'Asti

INDICE

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per lavori

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Disciplina delle varianti
- Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 11 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

- Art. 13 - Principi in materia di valutazione
- Art. 14 - Attività articolate e singole
- Art. 15 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 16 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 17 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 18 - Liquidazione dell'incentivo

N.B.: all'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, come meglio stabilita ed articolata dal presente regolamento, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura specifica è definita puntualmente in base alle modalità stabilite ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice, o da altra disposizione normativa sopravvenuta.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - **RUP**;
 - soggetti incaricati della **programmazione della spesa** per investimenti;
 - **collaborazione** all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle **alternative progettuali**;
 - redazione del progetto di **fattibilità tecnica ed economica**;
 - redazione del **progetto esecutivo**;
 - coordinamento per la **sicurezza in fase di progettazione**;
 - **verifica del progetto** ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di **gara**;
 - **direzione dei lavori**;
 - ufficio di direzione dei lavori (**direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere**);
 - coordinamento per la **sicurezza in fase di esecuzione**;
 - **direzione dell'esecuzione**;
 - **collaboratori del direttore dell'esecuzione**;

- coordinamento della **sicurezza in fase di esecuzione**;
- **collaudo tecnico-amministrativo**;
- **regolare esecuzione**;
- **verifica di conformità**;
- **collaudo statico**;
- **i collaboratori dei suddetti soggetti**.

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione l'Ente individua, con la più ampia discrezionalità in omaggio al principio di risultato, con apposito provvedimento/atto del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Detta individuazione potrà avvenire sulla base di un unico atto o di più atti disgiunti.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura ovvero a termini di legge o di finanziamento dell'opera e/o del servizio-fornitura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, o di singoli dipendenti, possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento può darsi atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nei successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al

successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 40.000;
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- e) i lavori in amministrazione diretta.

2. È sempre fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere con specifico provvedimento derogatorio modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendosi tuttavia qualunque sovraincentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dal presente Regolamento ma, comunque, in misura non superiore al 25¹% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal presente Regolamento.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 18;

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- l'acquisto di materiale informatico funzionale alla progettazione e controllo dei lavori/servizi/forniture, con priorità al Settore in cui si è maturato l'incentivo stesso.

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate anche, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

¹ Si richiama L'art. 45 del Codice che prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per lavori

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. L'entità del fondo di cui al comma 1 viene stabilita dal presente Regolamento in base alle classi di importo di seguito indicate:

per **OPERE o LAVORI PUBBLICI** rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

1. per importi di gara **inferiori a euro 40.000,00 non è dovuto l'incentivo**;
2. per importi a base di gara da **euro 40.000,01 fino a euro 750.000,00** il fondo è pari al **2%** dell'importo a base di gara;
3. per importi a base di gara da **euro 750.000,01 fino a euro 2.000.000,00** il fondo è pari al **1,8%** dell'importo a base di gara;
4. per importi a base di gara da **euro 2.000.000,01 fino a euro 5.380.000,00** il fondo è pari al **1,6%** dell'importo a base di gara;
5. per importi a base di gara **pari o superiore a euro 5.380.000,00** (*valore da aggiornare in funzione della soglia di rilevanza europea del Codice*) il fondo è pari al **1,4%** dell'importo a base di gara;

per **SERVIZI o FORNITURE** rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
(riferimenti normativi: art. 45, comma 2; art. 8, punto 2 allegato al Codice; art. 114; Allegato II.14; art. 32)

per importi a base di gara **fino a euro 40.000,00 non è dovuto nessun incentivo**;

per importi a base di gara da **euro 40.000,01 fino a euro 215.000,00** il fondo è pari al **2%** dell'importo a base di gara;

per importi a base di gara da **euro 215.000,01 fino a euro 500.000,00** il fondo è pari al **1,6%** dell'importo a base di gara;

per importi a base di gara da **euro 500.000,01 fino a euro 2.000.000,00** il fondo è pari al **1,0%** dell'importo a base di gara;

per importi a base di gara **pari o superiore a euro 2.000.000,00** il fondo è pari al **0,5%** dell'importo a base di gara;

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma

attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Tabella 1 - LAVORI PUBBLICI

FUNZIONI / ATTIVITÀ		% PESO	RUOLO		%
A	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	40	A1	RUP	25
			A2	Collaboratori	15
B	PROGRAMMAZIONE SPESA	5	B1	Responsabile programmazione spesa	3
			B2	Collaboratori	2
C	PROGETTAZIONE	20	C1	Documento fattibilità alternative progettuali	2
			C2	Progetto di fattibilità tecnica ed economica	4
			C3	Progetto esecutivo	10
			C4	Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	2
			C5	Collaboratori per attività di progettazione	2
D	VALUTAZIONE PREVENTIVA DEI PROGETTI	5	D1	Verificatore per attività di verifica	3
			D2	Collaboratori per attività particolari di valutazione preventiva	2
E	PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA	5	E1	Responsabile procedure gara	3
			E2	Collaboratori	2
F	PREDISPOSIZIONE E CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI	5	F1	Responsabile procedure contratti	3
			F2	Collaboratori	2
G	DIREZIONE DEI LAVORI	13	G1	Direttore dei lavori	7
			G2	Ufficio Direzione lavori	3
			G3	Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione	3
H	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO OVVERO CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE	7	H1	Collaudatore tecnico amministrativo	1
			H2	Collaudatore Statico	2
			H3	Certificato regolare esecuzione / Direttore Lavori	3
			H3	Collaboratori	1

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3². Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

CAPO III

Incentivo per servizi e forniture

Art. 11

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è ridotta per appalti di lavori di importo superiore alla soglia europea (per servizi e forniture) di una percentuale del 10%.
2. L'incentivo inoltre è ridotto di una ulteriore percentuale del 10% nel caso dei seguenti lavori:
 - forniture standard omogenee acquisite con il criterio del massimo ribasso ;
 - forniture e/o servizi ripetitivi privi di qualsiasi elaborazione progettuale o prestazionale
3. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

FUNZIONI / ATTIVITÀ		% PESO	RUOLO		%
A	RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO	40	A1	RUP	25
			A2	Collaboratori	15
B	PROGRAMMAZIONE SPESA	5	B1	Responsabile fase programmazione spesa	3
			B2	Collaboratori	2
C	PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO O DELLA FORNITURA	20	C1	Responsabile fase progettazione	10
			C2	Collaboratori	10
D	PREDISPOSIZIONE PROCEDURA DI GARA	15	D1	Responsabile fase gara	10
			D2	Collaboratori	5

² Consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

E	DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13	E1	Responsabile fase esecuzione contratto- Direttore dell'esecuzione	10
			E2	Collaboratori	3
F	VERIFICA DI CONFORMITÀ	7	F1	Responsabile fase verifica	4
			F2	Collaboratori	3

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella di cui sopra, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.

La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV

Norme comuni

Art. 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote riportate nel presente regolamento. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura².
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e

direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività oppure, in subordine, verrà ripartita secondo le modalità specificate all'art. 10, comma 3 e 12, comma 3. .

Art. 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 10% sulla percentuale minore:

- a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42, Codice);
- b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice);
- c) espletamento da parte del RUP delle funzioni di direttore dell'esecuzione (art. 114, Codice);
- d) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116, Codice).

Art. 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, in via generale è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia da redistribuire tra le altre funzioni incentivate ai sensi dell'art. 10, comma 3 e 12, comma 3; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da riservare obbligatoriamente agli stessi è quantificata nella misura del 33 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata; detta riserva viene aggiunta ad ulteriori incentivi di cui i collaboratori beneficiano.

3. Nel solo caso in cui norme eccezionali e/o derogatorie prevedano la possibilità di incentivare anche il personale dirigenziale (es. Norme PNRR art. 8 D.L. 13/23) al dirigente competente per materia è riconosciuto l'incentivo in rapporto alla funzione effettivamente svolta prevista dal presente regolamento.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatto salvo che le norme derogatorie non dispongano diversamente, al dirigente che non riveste alcuna funzione tra quelle previste ai precedenti art. 10 e 12, viene riconosciuto un incentivo pari al 50% di quello previsto per il RUP. Nel presente regolamento. Nel caso in cui il dirigente rivesta una funzione incentivata dal presente regolamento verrà riconosciuta la maggior somma tra il 50% dell'incentivo del RUP e la percentuale relativa alle funzioni effettivamente svolte.

Art. 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle

cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nello schema sotto riportato.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nello schema sotto riportato.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
TEMPI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
COSTI DI REALIZZAZIONE	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 18

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. Nel caso in cui la figura del Responsabile del Procedimento e/o della progettazione coincida con il Responsabile del relativo Settore, in ossequio al principio che non è possibile l'autoliquidazione, la liquidazione del compenso verrà effettuata dal Responsabile del Settore a cui fa capo il Personale.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, entro il termine di febbraio. Sono ammesse liquidazioni infra-annuali nei seguenti casi:

a) tempestivamente, nel caso in cui l'intervento sia finanziato con fondi europei, nazionali o regionali che prevedano una rendicontazione con scadenze programmate.

b) per lavori, servizi e forniture di importo superiore 500.000,00 di euro (in questo caso sarà ammissibile una liquidazione relativa al primo semestre da rendicontare entro il mese di agosto).

c) in ogni altro caso in cui il dirigente di riferimento lo ritenga motivatamente urgente e/o

necessario.

A	Responsabile Unico del Progetto e collaboratori tecnici e amministrativi di supporto	
	Alla stipula del contratto	50%
	All'approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo / CRE	50%

3. Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Anna MACCHIA

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giancarla AIMASSO

Reg.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vicesegretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal 22/1/2025

Villafranca d'Asti, li 22/1/2025

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Giancarla AIMASSO

Prot. _____

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si certifica che della presente deliberazione viene data comunicazione – oggi _____ - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 267/00 e dall'art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii.

Villafranca d'Asti, li

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giancarla AIMASSO

Dichiarazione di Esecutività

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge sul Sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[] Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giancarla AIMASSO